

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Bando pubblico

Allegato alla determinazione n. 1418/24 del 04/10/2024 Indennizzi per le imprese agro-zootecniche per i danni causati dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nelle annualità 2022 e 2023. Approvazione del bando per le annualità 2022 e 2023, degli allegati e nomina dei responsabili del procedimento



GIUSEPPE
ARESU
03.10.2024
13:48:09
UTC

**BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI ALLE IMPRESE AGRO-ZOOTECNICHE PER I DANNI
CAUSATI DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA.
ANNUALITÀ 2022 E 2023.**

Allegato alla determinazione n _____ del _____

Art.1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento è finalizzato alla erogazione di un indennizzo a favore delle aziende zootecniche del comparto ovino e caprino interessate dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini nel corso delle annualità 2022 e 2023 che, a causa dell'evento, hanno subito perdite di capi con riduzione della produzione, incremento degli oneri sanitari e dei costi per l'alimentazione, sostenuti in ragione della diffusione della malattia e dell'applicazione delle misure restrittive nella movimentazione delle greggi imposte dalla normativa vigente.

Art.2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 2022/2472 del 14.12.2022**, che dichiara *“compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di indennizzi nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali”*.
- **Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472 del 14.12.2022**, relativo alla definizione delle Piccole Medie Imprese (PMI) operanti nel settore agricolo.
- **Legge Regionale n. 17 del 22.11.2021** - (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) Art. 37 - Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura.
- **Legge Regionale n. 22 del 12.12.2022** – Art. 1, c. 10, *“Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio”*.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/35 del 07.08.2024** – *“Indennizzi alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso degli anni 2022-2023 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nel territorio della Regione Sardegna. L.R. 12.12.2022, n. 22, art. 1, comma 10. Stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2022 di euro 2.500.000. Istituzione dell'aiuto e approvazione delle direttive di attuazione”*.
- **Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/35 del 07.08.2024** – *“Indennizzi alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso degli anni 2022-2023 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nel territorio della Regione Sardegna. L.R. 12.12.2022, n. 22, art. 1, comma 10. Stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2022 di euro 2.500.000. Istituzione dell'aiuto e approvazione delle direttive di attuazione. Direttive di attuazione”*.

Art.3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria del presente intervento ammonta complessivamente per le due annualità ad Euro 2.500.000,00 imputata al Cap. SC06.0976 – Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 – del bilancio regionale per l'anno 2022. La suddetta somma è stata trasferita all'Agenzia LAORE Sardegna e dalla stessa imputata all'esercizio 2024 - Titolo 1 - Missione 16 - Programma 1 - Macro 104 - IV Livello PCF U.1.04.03.99.000 - Capitolo SC93.0585 - CdR 00.16.01.09.

Art.4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

L'Agenzia LAORE Sardegna è responsabile della gestione dell'intervento ai sensi della L.R. n. 13 del 08.08.2006, *"Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura"*, così come modificata dall'art. 37, L.R. n. 17 del 22.11.2021, *"Disposizioni di carattere istituzionale - finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale"* che definisce il ruolo e la competenza dell'Agenzia LAORE e della D.G.R. n. 29/35 del 07.08.2024 e del rispettivo allegato.

Art.5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

Gli indennizzi sono destinati alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino, site nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, dichiarate dall'Autorità sanitaria sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini nel corso del 2022 e/o 2023.

Art.6. SOGGETTI BENEFICIARI, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE

L'indennizzo sarà riconosciuto esclusivamente agli imprenditori agricoli, ex art. 2135 c.c. le cui aziende (PMI)¹ siano attive nella produzione agricola primaria, con sede legale nel territorio regionale, dichiarate fonte di focolaio di febbre catarrale degli ovini nel corso del 2022 e/o 2023 dall'Autorità Sanitaria.

Le imprese richiedenti l'indennizzo devono risultare in possesso dei requisiti di seguito riportati sia alla data di apertura del focolaio, sia alla data di presentazione della domanda di indennizzo e sussistere fino al tempo della erogazione del beneficio ovvero fino alla conclusione del relativo procedimento:

- a) essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio ovvero rientrare nei casi di esonero, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo non superiore a Euro 7.000,00);
- b) essere iscritte all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN), il cui fascicolo deve essere aggiornato all'anno della presentazione della domanda di indennizzo di cui al presente bando. Si avverte che, in difetto, non sarà possibile procedere alla compilazione della domanda (particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica della correttezza dell'indirizzo PEC, del codice IBAN e del recapito telefonico);
- c) i requisiti di cui ai punti precedenti a) e b) devono sussistere anche nel caso in cui l'impresa richiedente sia subentrata, a quella che ha subito i danni, in data successiva all'evento²;
- d) il soggetto beneficiario deve essere proprietario e/o detentore dei capi per i quali viene richiesto l'indennizzo;
- e) aver aggiornato i dati e le informazioni presenti nella Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - BDN;
- f) essere in regola con le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali, così come previsto dal Reg. (CE) 21/2004 del 17.12.2003 e delle norme nazionali derivate;

¹ Piccole Medie Imprese come definite dall'art.1 dell'Allegato I del Reg. UE n. 2472/2022 - Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

² L'impresa cedente doveva essere attiva alla data dell'evento calamitoso. Specificare le modalità di acquisizione dell'azienda o parte di essa nell'ambito familiare entro il 2° grado di parentela, indicando gli estremi della registrazione dell'atto (ad esempio per successione ereditaria, cessione, acquisto, affitto, comodato, primo insediamento giovani imprenditori). L'impresa deve inoltre essere in possesso della dichiarazione liberatoria del proprietario, detentore o imprenditore dei terreni all'epoca dell'evento, a favore del richiedente per la presentazione della domanda e per l'eventuale accreditamento dell'indennizzo.

- g) detenere gli animali nel rispetto degli obblighi di cui al Reg. (CE) n. 2016/429 del 09.03.2016, relativo alle malattie trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- h) aver applicato tutte le misure imposte per impedire la diffusione della malattia e aver atteso agli obblighi di vaccinazione disposti dalla normativa vigente per tutti i capi presenti, fatte salve le esclusioni e limitazioni disposte negli allevamenti dall'Autorità sanitaria;
- i) aver subito, per ciascuna delle annualità per la quale si richiede l'indennizzo, perdite economiche o maggiori oneri direttamente correlati con la diffusione della malattia;
- j) essere in possesso di posizione contributiva attiva, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto previdenziale, o rientrare nei casi di esonero d'iscrizione previsti dalla normativa vigente;
- k) a pena di esclusione, non ricadere nella condizione di impresa in difficoltà, come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli indennizzi di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto (59) del Reg. (UE) n. 2022/2472, fatta eccezione per le previsioni disposte dall'articolo 1, comma 5, lettera h), punto i), dello stesso regolamento;
- l) a pena di esclusione, non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e/o incompatibile con il mercato interno, conformemente a quanto disposto all'articolo 1, comma 4, del Reg. (UE) n. 2022/2472;
- m) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- n) non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159/2013, oltre all'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
- o) i rappresentanti legali, gli amministratori e i garanti, nonché gli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non devono rientrare nei casi previsti dall'art. 14, L.R. n. 5 del 11.04.2016, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate, le quali abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva.

Si precisa che, nell'ipotesi in cui l'imprenditore o il rappresentante legale dell'impresa sia un pubblico dipendente, al momento della presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento, deve essere provvisto della apposita autorizzazione del proprio datore di lavoro per l'esercizio dell'attività di extra impiego (impresa agricola) ex art. 53, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., pena l'esclusione dal beneficio.

³ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art.7. INTENSITÀ DELL'INDENNIZZO

Gli indennizzi verranno erogati secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 5 delle Direttive di attuazione, approvate con D.G.R. 29/35 del 07.08.2024.

L'indennizzo spettante, comprensivo di eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, inclusi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi danni e/o costi ammissibili con il presente bando, non può superare il 100% del valore del danno subito (art. 26, c. 15, Reg. (UE) 2022/2472).

Qualora la sommatoria degli importi spettanti a tutti gli aventi diritto ecceda complessivamente le attuali disponibilità finanziarie, indicate dall'articolo 3 del presente bando, per ciascuna domanda annuale si provvederà a ridurre l'indennizzo in misura proporzionale alla effettiva disponibilità.

Art.8. INTERVENTI FINANZIABILI

I danni indennizzabili oggetto di intervento sono quelli subiti come conseguenza diretta dell'evento, determinati sulla base dei dati contenuti nel Sistema Informativo Malattie Animali (SIMAN), rilevati dall'Osservatorio epidemiologico regionale, dalle informazioni relative al focolaio fornite dall'Assessorato dell'igiene, sanità e sicurezza sociale della RAS, dal portale del Sistema Informativo Veterinario per i capi deceduti e dei dati contenuti nella BDN per quanto attiene ai capi presenti al momento di apertura del focolaio e dalla documentazione prodotta dall'azienda agricola istante.

L'indennizzo, finalizzato alla ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a seguito della malattia e alla compensazione delle perdite di reddito derivanti dalla mancata produzione e dai maggiori oneri per l'alimentazione, spese per l'acquisto di medicinali per il trattamento degli animali infetti e di repellenti per limitare la circolazione degli insetti vettore all'interno degli ambienti di ricovero, è stabilito in un importo forfettario di compensazione per ciascuna annualità, come di seguito esplicito:

- di € 185,00 per ogni capo deceduto a causa della *Blue Tongue*;
- di € 4,50 per ogni capo adulto presente in azienda al momento dell'apertura del focolaio.

Art.9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'AIUTO

La domanda potrà essere presentata per ogni singola annualità di interesse (2022 e/o 2023) all'Agenzia LAORE Sardegna – Servizio indennizzi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dalla stessa all'indirizzo:

<https://uma.agenzialaore.it/nembopratiche/ss0/autentica.do>

La domanda potrà essere presentata dal proprietario dei capi ovvero dal detentore degli animali colpiti dall'evento "*Blue tongue 2022*" e/o "*Blue tongue 2023*". Nel caso in cui l'impresa abbia subito danni sia per l'evento nell'anno 2022 e sia nell'anno 2023, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascuna annualità.

Con la pubblicazione del presente bando potranno essere presentate unicamente le domande di indennizzo attinenti all'anno 2022; con apposita determinazione, successiva alla concessione degli indennizzi per l'annualità 2022, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Laore un avviso contenente l'indicazione dei termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande relative all'annualità 2023.

Qualora la domanda sia presentata da un soggetto detentore è necessario che venga allegata alla stessa la dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario (Allegato A al presente bando).

Se il richiedente risulta sia proprietario di una parte del gregge e sia detentore della parte restante, dovrà procedere alla presentazione di due istanze distinte corrispondenti alle due diverse posizioni.

Il soggetto richiedente qualora sia titolare di diversi Codici Aziendali ASL dovrà presentare un'unica domanda di indennizzo riferita al proprio CUAA.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- carta d'identità Elettronica (CIE);
- carta Nazionale dei Servizi (CNS).

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI SOGGETTI DIVERSI DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Potranno, inoltre, accedere alla piattaforma telematica:

- i Centri di Assistenza Agricola muniti di apposito mandato da parte del rappresentante legale dell'impresa. Il suddetto mandato dovrà essere presente nel SIAN;
- le persone e/o professionisti incaricati purchè accreditati dall'Agenzia LAORE. Per la richiesta di accreditamento dovrà essere trasmesso il modello di cui all'allegato B del presente bando. Le operazioni di accreditamento verranno lavorate in ordine di presentazione ed entro le 72 ore successive, salvo che tale termine scada in giornate festive; in ragione di detto termine, la domanda di accreditamento potrà essere presentata **entro e non oltre le ore 12:00 dell'11.11.2024.**

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di indennizzo dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma elettronica avanzata (FEA) o elettronica qualificata (FEQ) in corso di validità, dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa o suo delegato/procuratore.

Copia dell'atto di delega/procura dovrà essere allegato alla domanda, se non già presente presso il SIAN. Si precisa che i soggetti compilatori sprovvisti di delega/procura non potranno sottoscrivere la domanda a pena di irricevibilità della stessa.

La presentazione delle domande per l'annualità 2022 sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2024 e sino alle ore 12:00 del 18 novembre 2024.

Tali termini potranno essere posticipati e/o prorogati esclusivamente in caso di necessità derivanti da eventuali malfunzionamenti della piattaforma, di cui verrà data tempestiva comunicazione nel sito istituzionale.

Al di fuori dei termini indicati, sulla piattaforma sarà automaticamente inibita sia la compilazione che la trasmissione delle domande, ancorché le stesse siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda di indennizzo dovrà essere effettuata sulla piattaforma telematica messa a disposizione dall'Agenzia e sarà agevolata dal sistema informatico che, in funzione del CUAA del titolare dell'impresa (Codice Fiscale e/o P. IVA) indicato, riporterà in domanda:

- i dati anagrafici e l'IBAN acquisiti dal fascicolo aziendale SIAN;
- i dati sulla consistenza dei capi ovicaprini adulti presenti al momento dell'apertura del focolaio registrati presso la Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e il numero di capi morti in ragione dell'epizoozia censiti nel Sistema Informativo Malattie Animali (SIMAN) e/o estrapolabili da altre banche dati dell'Assessorato regionale della sanità e di altri servizi pubblici esterni.

Il richiedente dovrà quindi completare l'istanza di indennizzo, inserendo, inoltre, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e un numero di telefono residente o portatile; contrassegnare le dichiarazioni personali previste; prendere atto dei dati SIMAN relativi al numero dei capi morti e al numero di ovicaprini adulti presenti al momento dell'apertura del focolaio censiti dalla BDN.

Qualora il dichiarante sia in possesso di apposita certificazione veterinaria attestante un numero di capi deceduti e/o presenti in numero diverso da quello riportato in automatico sulla piattaforma, dovrà riportare nella stessa il differente numero dei capi e gli estremi identificativi della predetta certificazione, unitamente all'indicazione della ASL di riferimento, del medico veterinario certificatore e la data della certificazione.

Il sistema non consentirà di completare la domanda qualora, per il CUAA indicato, non sia presente nel SIAN un fascicolo aziendale o lo stesso risulti chiuso e/o costituito successivamente all'apertura del focolaio e non sia, altresì, aggiornato nel corso dell'anno di presentazione della domanda di indennizzo. Le imprese subentranti (vedi articolo 6, nota 2, del presente bando) dovranno specificare le modalità di acquisizione, totale o parziale, dell'azienda (cessione, acquisto, affitto, comodato, successione ereditaria, primo insediamento giovani imprenditori, etc.), indicando gli estremi della registrazione dell'atto.

Il richiedente dovrà completare tutti i campi della domanda di indennizzo e, successivamente, per finalizzare la trasmissione della stessa, dovrà:

- validare la domanda e scaricarla sul proprio PC (o altro dispositivo) in formato PDF avendo cura di non modificare la denominazione del file attribuita automaticamente dal sistema telematico;
- sottoscrivere la suddetta domanda con firma elettronica avanzata (FEA) o elettronica qualificata (FEQ) del titolare o legale rappresentante, o, se del caso, del procuratore/delegato;
- caricare sulla piattaforma la domanda firmata digitalmente;
- trasmettere la domanda firmata digitalmente, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento.

Al momento della trasmissione della domanda il sistema attribuirà un codice univoco (codice domanda), nonché la data e ora di trasmissione telematica; il soggetto istante potrà – al termine della suddetta procedura - stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione.

Le pratiche così trasmesse saranno protocollate dall'Agenzia LAORE Sardegna la quale, successivamente, trasmetterà all'indirizzo pec, indicato nel fascicolo aziendale SIAN, un messaggio di avvenuta protocollazione con l'indicazione degli estremi di protocollo attribuiti alla domanda.

Si specifica che:

- saranno ammesse esclusivamente le domande di indennizzo generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e/o del soggetto a ciò delegato e trasmesse mediante la piattaforma messa a disposizione dell'Agenzia LAORE Sardegna;
- le domande parzialmente compilate non potranno accedere alla procedura di trasmissione telematica e non saranno acquisite dal sistema;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma messa a disposizione dell'Agenzia LAORE Sardegna non saranno ammesse.

Qualora un soggetto richiedente dovesse inviare più domande d'indennizzo per la medesima annualità, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando, la quale annullerà e sostituirà automaticamente quella/e precedentemente inviata/e.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia LAORE nell'ambito del singolo procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di indennizzo, corredata eventualmente dall'allegato (dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di indennizzo), rimane ad esclusiva cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia LAORE responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

La guida alla compilazione e trasmissione della domanda di indennizzo sarà pubblicata all'atto dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Art.10. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ

La domanda di indennizzo sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:

- presentata con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 9 del presente bando;
- sottoscritta da persona diversa rispetto al titolare, al rappresentante legale dell'azienda e al delegato/procuratore;
- non sottoscritta o sottoscritta in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal bando;
- pervenuta prima della data e dell'ora di decorrenza dei termini per la presentazione della domanda ovvero successivamente alla data e all'ora di scadenza del termine bando;
- priva degli elementi e/o degli allegati essenziali ai fini della quantificazione/attestazione dei danni subiti e/o della dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda di indennizzo, qualora necessario.

Nei casi sopra individuati l'irricevibilità dovrà considerarsi assoluta e, pertanto, non sanabile.

Art.11. ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE D'INDENNIZZO

L'amministrazione procedente per ogni singola domanda relativa alle due distinte annualità (2022 e 2023), provvederà a dare notizia dell'avvio del singolo procedimento mediante comunicazione personale all'istante salvo che, in ragione dell'elevato numero di domande pervenute, questo risulti eccessivamente gravoso; in tale evenienza, la comunicazione dell'avvio del procedimento e ogni altro atto all'uopo necessario avverrà mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia - www.agenzialaore.it.

Tenuto conto della ragionevole durata dei tempi per la conclusione dell'intera procedura sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa della Agenzia, della natura degli interessi pubblici tutelati, nonché della particolare complessità del procedimento, il medesimo si concluderà in 90 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato dell'avvio della istruttoria.

L'istruttoria verrà avviata per singola annualità entro l'undicesimo giorno decorrente dalla data di scadenza del bando, termine necessario per l'espletamento delle attività ad essa preliminari nonché per l'individuazione dei Responsabili del procedimento.

Le domande di indennizzo pervenute saranno sottoposte ad un primo controllo teso a verificarne la ricevibilità, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del presente bando.

Su tutte le domande ricevibili, l'Agenzia LAORE Sardegna provvede a verificarne la completezza e a effettuare i controlli in merito alle condizioni di ammissibilità della richiesta d'indennizzo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno oggetto dei suddetti controlli i seguenti elementi:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza, per quanto possibile, dei dati e delle dichiarazioni con le informazioni ottenute presso banche dati di altre amministrazioni, anche a seguito dei controlli incrociati;
- la corresponsione di altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite per il medesimo evento, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali, dell'Unione Europea o in virtù di polizze assicurative relative ai medesimi danni, al fine delle necessarie riduzioni del contributo;
- la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente;
- l'assenza di motivi di esclusione di cui al precedente articolo 6.

La non sussistenza anche di un solo dei requisiti di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda.

Entro i termini di scadenza della presentazione delle domande per ogni singola annualità, è ammessa, la regolarizzazione di queste ultime, così come meglio esplicitato nel precedente articolo 9.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dall'istante, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Qualora, fuori dai casi previsti dall'articolo 10 del presente documento, l'istanza risultasse incompleta ovvero contenente documentazione non compilata correttamente, il Responsabile del procedimento dovrà provvedere sulla base della situazione concreta, all'invio a mezzo pec della richiesta di integrazione documentale ovvero del preavviso di rigetto assegnando all'istante un termine di 10 giorni lavorativi per consentire l'integrazione della documentazione mancante o la presentazione di controdeduzioni.

Nelle ipotesi summenzionate il termine per la conclusione del procedimento è sospeso a far data dall'invio della comunicazione a mezzo pec all'interessato, per riprendere a decorrere 10 giorni dopo dalla data del ricevimento della documentazione o delle controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda sarà istruita sulla base della sola documentazione disponibile o, se del caso, rigettata.

Il personale incaricato redige, al termine dell'istruttoria e per ogni singola pratica, la pertinente relazione sulla base della quale il Responsabile del procedimento predisporrà per il dirigente competente la proposta di adozione del provvedimento di concessione o diniego dell'indennizzo.

Nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie stanziare, così come specificate all'articolo 3 del bando, non siano sufficienti a soddisfare integralmente tutti gli aventi diritto, gli importi sopra riportati spettanti a quest'ultimi verranno proporzionalmente ridotti.

Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere successivamente disposte solo a seguito dell'assegnazione all'Agenzia LAORE Sardegna di eventuali ulteriori risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione regionale.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli indennizzi sul Registro Nazionale degli Indennizzi (RNA), nonché della visura "Deggendorf".

La mancata consegna della documentazione richiesta o l'accertamento di false dichiarazioni comporterà, tra l'altro, l'esclusione dal beneficio economico o, se già erogato, il suo recupero.

L'istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o comunicazione di diniego dell'indennizzo. La determina è pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna, www.agenzialaore.it, e nella sezione "Bandi" del sito www.regione.sardegna.it; detta pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai singoli beneficiari.

La liquidazione dell'indennizzo avverrà solo dopo la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui, invece, all'esito delle opportune verifiche dovessero risultare delle irregolarità contributive verrà attivata la procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii.

Prima della liquidazione, per le domande di pagamento di indennizzi nazionali di importo superiore a Euro 5.000,00 vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia o, qualora le stesse siano superiori a Euro 150.000,00, dell'informazione antimafia.

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86, c. 1, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.); l'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modifiche dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Il rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia avviene attraverso le modalità previste e disciplinate dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Decorsi i termini previsti per il rilascio della comunicazione antimafia o dell'informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, si procederà alla liquidazione dell'indennizzo sotto condizione risolutiva.

Si precisa che, nelle more del rilascio della sopradetta documentazione, il termine di conclusione del procedimento amministrativo deve intendersi sospeso.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Art.12. CONTROLLI A CAMPIONE

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del D.P.R. 445/2000) ed inserite in domanda è previsto, per ciascuna annualità, un controllo a campione pari al 5% delle domande ricevibili, così suddiviso:

- 2% durante la fase istruttoria;
- 3% in seguito all'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

Entro il termine di 120 giorni dall'avvio dell'istruttoria del singolo procedimento – distinto per singola annualità - si concluderanno le verifiche delle domande soggette al controllo a campione.

Detto controllo sarà volto a verificare la correttezza delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, i requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Nell'ambito del controllo a campione, il responsabile del procedimento incaricato, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Dell'avvenuta estrazione della domanda da sottoporre al controllo verrà dato avviso al soggetto istante, mediante comunicazione personale a mezzo pec, per l'avvio delle conseguenti operazioni; inoltre, con le medesime modalità, potrà essere richiesta ulteriore documentazione nell'ipotesi in cui ciò si renda necessario al fine di verificare la correttezza di quanto asserito in domanda, assegnando per la trasmissione della stessa un termine di 10 giorni lavorativi.

Si evidenzia che, nel suddetto caso, il termine per la conclusione del procedimento sarà sospeso dalla data di invio a mezzo pec della suddetta comunicazione e riprenderà a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o documenti o, in mancanza degli stessi, dalla scadenza del termine assegnato.

Qualora dalle suddette operazioni di controllo scaturisca un risultato negativo per un numero di istanze/dichiarazioni superiore al 50%, oltre che in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si incrementerà la percentuale di domande da sottoporre a controllo il quale si concluderà entro il termine di ulteriori 30 giorni.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà, inoltre, effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sull'autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione procedente una valutazione adeguata;
- non corrispondenza tra le dichiarazioni rese rispetto alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione;
- lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

È onere del soggetto istante conservare tutti i documenti utilizzati ai fini della compilazione della domanda in quanto potrebbe esserne richiesta l'esibizione da parte dell'amministrazione procedente.

Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dal beneficio, fermi restando gli obblighi in capo all'Amministrazione di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art.13. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennizzo sarà erogato per ogni singola annualità, se dovuto, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente, riconducibile all'impresa, dichiarato in domanda e sarà assoggettato alle ritenute di legge ove previsto.

Si precisa che, il conto corrente indicato nella domanda dovrà necessariamente corrispondere a quello presente nel fascicolo aziendale e che, in difetto, non si potrà procedere all'erogazione del beneficio.

Nell'ipotesi in cui il sistema riporti automaticamente in domanda più codici IBAN, sarà cura del richiedente indicare, in fase di compilazione, quello corretto ai fini della liquidazione dell'indennizzo richiesto.

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Art.14. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'indennizzo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia LAORE Sardegna – servizio indennizzi in agricoltura al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Art.15. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

Art.16. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Agenzia LAORE Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti o dalla stessa acquisiti, precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento (art. 4, n. 7, Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia LAORE Sardegna, nella persona del legale rappresentante in carica, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, C.F. 03122560927, il quale può essere contattato ai seguenti indirizzi:

e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it, pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, centralino: 070.60261

Delegato dal titolare del trattamento

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio indennizzi in agricoltura il quale può essere contattato, per eventuali richieste in merito al trattamento dei dati da parte dell'Agenzia LAORE Sardegna in relazione a quanto disciplinato dal presente bando e alle finalità sotto menzionate, ai seguenti indirizzi:

e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it - pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it - centralino: 070.60261

Responsabile trattamento dati (art. 28, Reg. (UE) 2016/679)

Responsabile del trattamento è la società AIZOON consulting s.r.l., C.F. 09220780010, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Torino, Strada del Lionetto n. 6, la quale tratta i dati personali per conto del titolare ai fini dell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di riuso e personalizzazione del modulo applicativo NEMBO del SIA-RB, nonché per la realizzazione e gestione della piattaforma indennizzi.

Tale soggetto, conformemente a quanto stabilito dalla normativa, assicura livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) (artt. 37 e ss., Reg. (UE) 2016/679)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), designato temporaneamente, così come risulta dalla Determinazione n. 1086/23 del 01.08.2023 del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE, è il Dott. Giuseppe Aresu i cui indirizzi di contatto sono:

e-mail: rdp@agenzialaore.it - tel. 070.60262034.

Tipologia di dati trattati

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalità sotto meglio esplicate, il Titolare tratta i seguenti dati:

- **dati personali**, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- **categorie particolari di dati personali**, trattati nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679, rappresentati da qualsiasi informazione idonea a rivelare "*l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale*", nonché dati genetici e biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona **e dati giudiziari**.
- Dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente dall'interessato.

Finalità del trattamento e base giuridica.

I dati personali forniti e/o acquisiti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia LAORE Sardegna e sono trattati per la concessione e l'erogazione degli indennizzi alle imprese agricole per compensare i danni causati dall'evento descritto all'art. 1 del presente bando.

Nell'ambito delle suddette attività, finalizzate all'erogazione dell'indennizzo, l'Agenzia suddetta tratta i dati personali esclusivamente per le finalità di seguito indicate:

- gestione della fase istruttoria delle domande di indennizzo e della procedura volta alla lavorazione sia delle istanze per la registrazione e l'accreditamento di professionisti o persone incaricate alla piattaforma telematica per la presentazione delle domande di indennizzo e sia delle dichiarazioni di assenso del proprietario dei capi.
- gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione dell'indennizzo, nonché le relative erogazioni e rendicontazioni, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, oltre alla gestione

delle verifiche *ex post* sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio e degli eventuali adempimenti volti al recupero di quanto già erogato.

I trattamenti suddetti sono svolti in quanto necessari all'adempimento degli obblighi legali posti in capo all'Agenzia anche dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679.

Le finalità di cui sopra possono comportare, se previsto dalla normativa vigente, anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni cancellario giudiziario e dichiarazioni antimafia), eventualmente (a seconda di quanto previsto dalla normativa di riferimento) anche riguardanti i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti.

- Effettuazione delle pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" e nella sezione "bandi e gare", in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679.

Qualora i dati vengano trattati per finalità differenti rispetto a quelle ivi indicate, prima di tale ulteriore trattamento, verranno fornite le informazioni in merito a tali diverse ed eventuali finalità.

Verifiche sui dati, interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L'Agenzia LAORE Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa istante anche mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica Antimafia) e del R.N.A. (Registro Nazionale degli Indennizzi di Stato), nonché mediante acquisizione di dati (comuni e relativi a condanne penali e reati) presso altri Enti pubblici (in via esemplificativa: Prefetture, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Casse Edili competenti per territorio).

L'Agenzia LAORE Sardegna può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltrare apposita informativa a tali interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), Reg. (UE) 2016/679), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante allegazione al presente bando.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, Reg. (UE) 2016/679, secondo i principi di cui all'art. 5 del citato regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti e/o acquisiti e trattati e, pertanto, per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione dell'istanza dell'interessato e per le finalità sopra meglio esplicitate, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Decorso i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Ambito di comunicazione e diffusione.

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli indennizzi comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Fra le informazioni personali trattate sono comprese anche quelle appartenenti alle "*categorie particolari di dati personali*", nonché quelle relative a condanne penali e reati, ex artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto indispensabili per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia LAORE Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per dar seguito a quanto richiesto e/o comunicato mediante i messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata suddetti.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea; tuttavia, laddove l'attività dell'Agenzia preveda che vengano comunicati dati personali a soggetti terzi in Paesi extraeuropei o ad organizzazioni internazionali, saranno assunte tutte le necessarie cautele, tecnico-informatiche e contrattuali, affinché il trasferimento a terze parti e il trattamento da parte di queste ultime avvenga con livelli di tutela dei dati personali almeno pari a quelli indicate nel Reg. (UE) 2016/679.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia LAORE Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22, Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, tra l'altro, il diritto di:

- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del regolamento;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi. (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali e/o comunque ad un'autorità di controllo.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento dei dati o al suo delegato, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati.

Art.17. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione “*Bandi e gare*” del sito istituzionale dell’Agenzia LAORE Sardegna: www.agenziaaore.it.

Art.18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande è il responsabile della Unità Organizzativa “istruttoria amministrativa aiuti regionali per calamità naturali” del Servizio indennizzi in agricoltura dell’Agenzia LAORE.

I Responsabili del procedimento per l’istruttoria amministrativa delle domande e il coordinamento delle attività istruttorie, sono gli incaricati delle Unità Organizzative Tematiche Territoriali.

Art.19. INFORMAZIONI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Art.20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Art.21. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 2, L. 241/90, il procedimento amministrativo per l’annualità 2022 dovrà concludersi, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dall’undicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande statuito nel bando, mediante l’adozione di un provvedimento espresso di concessione o, in caso di diniego, di comunicazione da notificare all’interessato a mezzo pec.

Nel medesimo predetto termine si concluderà il procedimento per l’annualità 2023, decorrente dall’undicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, come indicato dallo specifico avviso che sarà pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 9 del presente bando.

I summenzionati termini hanno natura ordinatoria e, pertanto, permane in capo all’amministrazione, con motivato provvedimento, il potere di concludere il procedimento anche successivamente allo spirare del detto termine.

I termini per la conclusione del procedimento possono, inoltre, essere sospesi e/o interrotti nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, tra cui quelle disciplinate dagli artt. 2, co. 7, 10 bis, 16, L. 241/90 e dall’art. 17, L.R. 24/2016.